

**Bruxelles, 14 luglio 2026
(OR. en)**

**11909/26
ADD 1**

**EF 209
ECOFIN 1019
DELECT 115**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 4777 annex
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione ai derivati, al regolamento delegato (UE) 2017/2194 per quanto riguarda gli ordini a pacchetto e al regolamento delegato (UE) 2025/1155 per quanto riguarda i dati di input e di output del sistema consolidato di pubblicazione sui derivati OTC, e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4777 annex.

All.: C(2026) 4777 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
C(2026) 4777 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione ai derivati, al regolamento delegato (UE) 2017/2194 per quanto riguarda gli ordini a pacchetto e al regolamento delegato (UE) 2025/1155 per quanto riguarda i dati di input e di output del sistema consolidato di pubblicazione sui derivati OTC, e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione

ALLEGATO I

Il regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:

(1) nell'allegato II, le tabelle 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

"Tabella 2

Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziiazione

I nomi dei campi (intestazioni delle colonne) pubblicati devono essere identici all'identificativo dei campi di cui alla tabella 2.

#	Identificativo del campo	Strumenti finanziari	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come specificato nella tabella 1
1	Data e ora di negoziazione	Per tutti gli strumenti finanziari	Data e ora di esecuzione dell'operazione. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione ¹ . Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora in cui le parti convergono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute di cui ai campi 31, 34	Mercato regolamentato (RM) Sistema multilaterale di negoziazione (MTF)	{DATE_TIME_FORMAT}

¹ Regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione, del 12 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione, la sincronizzazione degli orologi e la redistribuzione dei ricavi da parte del fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per azioni e fondi indicizzati quotati, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/574 (GU L, 2025/1155, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1155/oj).

			e 44 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione², codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo. Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione non sono state soddisfatte, indicare la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine.	Sistema organizzato di negoziazione (OTF) Dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)	
2	Codice identificativo dello strumento	Per tutti gli strumenti finanziari	Codice usato per identificare lo strumento finanziario Per i derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, lo strumento è identificato conformemente al regolamento delegato (UE) 2025/1003 della Commissione³.	RM, MTF, OTF, APA	{ISIN} ad eccezione dei derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014
2a	Data effettiva	Per i derivati OTC su tassi di interesse	Data di entrata in vigore degli obblighi derivanti dal contratto derivato su tassi di interesse.	MTF, OTF, APA	{DATEFORMAT}

² Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

³ Regolamento delegato (UE) 2025/1003 della Commissione, del 24 gennaio 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati di riferimento identificativi dei derivati OTC da utilizzare ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, e agli articoli 10 e 21 (GU L, 2025/1003, 22.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1003/oj).

2b	Data di scadenza	Per i derivati OTC su tassi di interesse	Data di scadenza del contratto derivato su tassi di interesse.	MTF, OTF, APA	{DATEFORMAT}
3	Prezzo	Per tutti gli strumenti finanziari	Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Il prezzo negoziato è segnalato conformemente alla convenzione standard di mercato. Il valore indicato in questo campo deve essere in linea con il valore indicato nel campo "Misura del prezzo". Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo ("PNDG") oppure non applicabile ("NOAP").	RM, MTF, OTF, APA	{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base
4	Prezzo mancante	Per tutti gli strumenti finanziari	Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare "PNDG". Se il prezzo non è applicabile, indicare "NOAP".	RM, MTF, OTF, APA	"PNDG" se il prezzo non è disponibile "NOAP" se il prezzo non è applicabile
5	Valuta del prezzo	Per tutti gli strumenti finanziari	Valuta principale nella quale è espresso il prezzo (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario)	RM, MTF, OTF, APA	{CURRENCY CODE_3}
6	Misura del prezzo	Per tutti gli strumenti finanziari	Indicazione del modo in cui è espresso il prezzo: in valore monetario, in percentuale, in punti base o in rendimento La misura del prezzo è segnalata conformemente alla convenzione standard di mercato. Per i <i>credit default swap</i>, questo campo è compilato con "BAPO".	RM, MTF, OTF, APA	"MONE" — Valore monetario "PERC" — Percentuale "YIEL" — Rendimento "BAPO" — Punti base

			Per le obbligazioni (diverse da ETN e ETC) questo campo deve essere compilato con la percentuale (PERC) dell'importo nozionale. Se un prezzo in percentuale non è la convenzione standard di mercato, deve essere compilato con "YIEL", "BAPO" o "MONE", conformemente alla convenzione standard di mercato. Il valore indicato in questo campo deve essere in linea con il valore indicato nel campo "Prezzo". Quando il prezzo è indicato in termini monetari, deve essere riportato nell'unità monetaria principale. Lasciare in bianco se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo ("PNDG") oppure non applicabile ("NOAP").		
7	Quantitativo	Per tutti gli strumenti finanziari	Per gli strumenti finanziari negoziati in unità, il numero di unità dello strumento finanziario. Altrimenti, campo vuoto.	RM, MTF, OTF, APA	{DECIMAL- 18/17}
8	Quantitativo in unità di misura	Per i contratti designati in unità in derivati su merci, derivati C10, derivati su quote di emissione e quote di emissione.	L'importo equivalente di merci o quote di emissione negoziate espresso in unità di misura	RM, MTF, OTF, APA	{DECIMAL- 18/17}
9	Misura del	Per i contratti	Indicazione dell'unità di misura nella quale è espresso	RM, MTF,	"TOCD" — tonnellate di biossido di

	quantitativo in unità di misura	designati in unità in derivati su merci, derivati C10, derivati su quote di emissione e quote di emissione.	il quantitativo.	OTF, APA	carbonio equivalente, per qualsiasi contratto relativo a quote di emissione "TONE" — tonnellate metriche "MWHO" — megawatt ora "MBTU" — un milione di unità termiche britanniche "THMS" — therm "DAYS" — giorni o {ALPHANUM-4} negli altri casi
10	Importo nozionale	Per tutti gli strumenti finanziari	Questo campo deve essere compilato: (i) per le obbligazioni (esclusi ETC e ETN), con il valore nominale, ossia l'importo rimborsato all'investitore al momento del rimborso; (ii) per ETC, ETN e derivati cartolarizzati, con il numero di strumenti scambiati tra acquirenti e venditori moltiplicato per il prezzo dello strumento scambiato per l'operazione specifica. In modo equivalente, con il campo "prezzo" moltiplicato per il campo "quantitativo"; (iii) per gli strumenti finanziari strutturati (SFP), con il valore nominale per unità moltiplicato per il numero di strumenti al momento dell'operazione; (iv) per i <i>credit default swap</i> , con l'importo	RM, MTF, OTF, APA	{DECIMAL-18/5}

			nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta; (v) per opzioni, <i>swaption</i>, <i>swap</i> diversi da quelli di cui al punto iv), <i>future</i> e <i>forward</i>, con l'importo nozionale del contratto; (vi) per le quote di emissioni, con l'importo risultante del quantitativo al prezzo pertinente fissato nel contratto al momento dell'operazione. In modo equivalente, con il campo "prezzo" moltiplicato per il campo "quantitativo in unità di misura"; (vii) per le scommesse sul differenziale (<i>spread bet</i>), con il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante al momento dell'operazione; (viii) per i contratti differenziali, con il numero di strumenti scambiati tra acquirenti e venditori moltiplicato per il prezzo dello strumento scambiato per l'operazione specifica. In modo equivalente, con il campo "prezzo" moltiplicato per il campo "quantitativo".		
11	Valuta nozionale	Per tutti gli strumenti finanziari	Valuta principale in cui è denominato l'importo nozionale. Nel caso di un contratto derivato su tassi di cambio, di uno swap multivaluta o di una <i>swaption</i> in cui lo <i>swap</i> sottostante è multivaluta, un CFD su valute o un contratto di scommessa sul differenziale, si tratta della valuta nozionale della gamba 1.	RM, MTF, OTF, APA	{CURRENCY CODE_3}

12	[soppresso]				
13	Sede di esecuzione	Per tutti gli strumenti finanziari	Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione dell'UE utilizzare il MIC del segmento. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Utilizzare il codice "SINT" per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico. Utilizzare il codice MIC "XOFF" per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita né in una sede di negoziazione né presso un internalizzatore sistematico. Se l'operazione è eseguita su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'UE, oltre al codice "XOFF", deve essere compilato anche il campo "Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo".	RM, MTF, OTF, APA	{MIC} — sedi di negoziazione dell'UE o "SINT" — internalizzatore sistematico "XOFF" — Negli altri casi
14	Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo	Per tutti gli strumenti finanziari	Identificativo della sede di negoziazione del paese terzo nella quale l'operazione è stata eseguita. Utilizzare il MIC del segmento. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Se l'operazione non è eseguita in una sede di negoziazione di un paese terzo, non è necessario	APA	{MIC}

			compilare il campo.		
15	Data e ora di pubblicazione	Per tutti gli strumenti finanziari	Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/1155. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo.	RM, MTF, OTF, APA	{DATE_TIME_FORMAT}
16	Sede di pubblicazione	Per tutti gli strumenti finanziari	Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione e l'APA che pubblica l'operazione.	RM, MTF, OTF, APA	{MIC}
17	Codice identificativo dell'operazione	Per tutti gli strumenti finanziari	Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione (ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione ⁴) e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione.	RM, MTF, OTF, APA	{ALPHA NUMERICAL-52}
18	[soppresso]				
19	Indicatori	Per tutti gli strumenti finanziari	Uno o più campi dovrebbero essere compilati con gli indicatori applicabili, come descritto nella tabella 3	RM, MTF, OTF, APA	Come specificato nella tabella 3 dell'allegato II

⁴ Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/580/oj).

			dell'allegato II. Qualora non si applichi alcuna delle circostanze specificate, l'operazione deve essere pubblicata senza indicatore. Quando è possibile utilizzare una combinazione di indicatori da riportare in un unico campo, gli indicatori devono essere separati da virgole.		
20	Sistema di negoziazione	Per tutti gli strumenti finanziari	Tipo di sistema di negoziazione in cui è eseguita l'operazione. Quando il campo "Sede di esecuzione" è compilato con "SINT" o "XOFF", questo campo non deve essere compilato.	RM, MTF, OTF	"CLOB" (<i>central limit order book</i>) — Sistema di negoziazione con registro centrale di ordini con limite di prezzo "QDTS" (<i>quote-driven trading system</i>) — Sistema di negoziazione basato su quotazioni (<i>quote driven</i>), ossia un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone. "PATS" (<i>periodic auction trading system</i>) — Sistema di negoziazione ad asta periodica

				"RFQT" (<i>request for quotes trading</i>) — Sistema basato sulla richiesta di quotazione, ossia un sistema di negoziazione in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante al mercato richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta. "VOIC" (<i>voice trading system</i>) — sistema di negoziazione a voce, ossia un sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce. "HYBR" (<i>hybrid</i>) – sistema di negoziazione ibrido: un sistema che rientra in due o più tipologie dei sistemi di negoziazione di cui sopra. "OTHR" (<i>other</i>) – tutti gli altri sistemi di negoziazione: tutti gli altri tipi di sistemi di negoziazione diversi dai sistemi di cui sopra.
--	--	--	--	---

21	Numero di operazioni	Per gli strumenti di debito sovrano	Questo campo deve essere compilato con il numero di operazioni eseguite quando è richiesta la pubblicazione differita di informazioni su più operazioni in forma aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.	RM, MTF, OTF, APA	{DECIMAL-18/17}
----	----------------------	-------------------------------------	--	-------------------	-----------------

Tabella 3
Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoiazione

INDICATORI DI DIFFERIMENTO POST-NEGOZIAZIONE PER LE OBBLIGAZIONI (ECCETTO ETC E ETN) E ALCUNI DERIVATI			
Indicatore	Denominazione	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Descrizione
MLF1	Indicatore medie dimensioni mercato liquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di medie dimensioni in uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. Operazioni in derivati che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di medie dimensioni in uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
MIF2	Indicatore medie dimensioni mercato illiquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di medie dimensioni in uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Operazioni in derivati che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di medie dimensioni in uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

			regolamento.
LLF3	Indicatore grandi dimensioni mercato liquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di grandi dimensioni in uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. Operazioni in derivati su crediti che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di grandi dimensioni in uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento. Operazioni in derivati su tassi di interesse che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di dimensioni grandi o molto grandi in uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
LIF4	Indicatore grandi dimensioni mercato illiquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di grandi dimensioni in uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento. Operazioni in derivati su crediti che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di grandi dimensioni in uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento. Operazioni in derivati su tassi di interesse che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di dimensioni grandi o molto grandi in uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

VLF5	Indicatore dimensioni molto grandi mercato liquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di dimensioni molto grandi in uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento. Operazioni in derivati su crediti che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di dimensioni molto grandi in uno strumento finanziario per il quale esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
VIF5	Indicatore dimensioni molto grandi mercato illiquido	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in obbligazioni che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di dimensioni molto grandi in uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento. Operazioni in derivati su crediti che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni di dimensioni molto grandi in uno strumento finanziario per il quale non esiste un mercato liquido ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

INDICATORI DI DIFFERIMENTO POST-NEGOZIAZIONE PER ETC, ETN, SFP, QUOTE DI EMISSIONE E ALCUNI DERIVATI			
Indicatore	Denominazione	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Descrizione
DEFF	Differimento per ETC, ETN, SFP, quote di emissione e alcuni derivati	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in ETC, ETN, SFP e quote di emissione che beneficiano di un differimento di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento. Operazioni in derivati che beneficiano di un differimento applicabile alle operazioni per le quali è disponibile una sola soglia dimensionale per il differimento.

INDICATORI DI DIFFERIMENTO SUPPLEMENTARE PER LE OBBLIGAZIONI SOVRANE				
Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)	"OMIS"	Indicatore di omissione del volume	RM, MTF, OTF, APA	Operazione per la quale è pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.
	"FULO"	Indicatore di informazioni complete	RM, MTF, OTF, APA	Operazione per la quale in precedenza è stato pubblicato un numero limitato di dettagli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)	"AGFW"	Indicatore di aggregazione su quattro settimane	RM, MTF, OTF, APA	Pubblicazione di operazioni aggregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.
	"FULG"	Indicatore di informazioni complete	RM, MTF, OTF, APA	Singole operazioni che hanno beneficiato in precedenza della pubblicazione aggregata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.

ALTRI INDICATORI			
Indicatore	Denominazione	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Descrizione
"BENC"	Indicatore delle operazioni con parametro di riferimento	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, quale il prezzo medio ponderato per il volume o il prezzo medio ponderato per il tempo.
"NPFT"	Indicatore delle operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590.

"TPAC"	Indicatore di operazione a pacchetto	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni a pacchetto che non sono scambiate con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 50), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.
"XFPH"	Indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico	RM, MTF, OTF, APA	Scambio con sottostante fisico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 48), del regolamento (UE) n. 600/2014.
"CANC"	Indicatore di annullamento	RM, MTF, OTF, APA	Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata.
"AMND"	Indicatore di modifica	RM, MTF, OTF, APA	Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata.
"PORT"	Indicatore delle operazioni di portafoglio	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni in cinque o più strumenti finanziari diversi se eseguite contemporaneamente dallo stesso cliente ad un prezzo unico per il lotto e che non sono "operazioni a pacchetto" secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 50), del regolamento (UE) n. 600/2014.
"MTCH"	Indicatore di negoziazione <i>matched principal</i>	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni <i>matched principal</i> come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵ .
"NEGO"	Indicatore di operazione concordata	RM, MTF, OTF, APA	Operazioni concordate privatamente ma segnalate secondo le regole di una sede di negoziazione.

";

⁵ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

(2) l'allegato III è così modificato:

(a) la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Istruzioni relative al presente allegato

1. Il riferimento alla dimensione dell'emissione di obbligazioni in circolazione di cui alla tabella 2.2 si riferisce al valore totale delle obbligazioni emesse e attualmente detenute dagli investitori.
2. Per "classe di attività" si intendono le seguenti classi di strumenti finanziari: obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, derivati su tassi di cambio, derivati su crediti, derivati C10, contratti differenziali (CFD), quote di emissione e derivati su quote di emissione.
3. Per "importo nozionale giornaliero medio (ADNA)" si intende l'importo nozionale totale per un dato strumento finanziario, determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II ed eseguito nel periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.
4. Per "numero medio giornaliero delle operazioni" si intende il numero totale di operazioni per un determinato strumento finanziario nel periodo di cui all'articolo 13, diviso per il numero di giorni di negoziazione nel periodo o, se del caso, nella parte dell'anno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.
5. Per "*future*" si intende un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto. I contratti *future* contengono clausole standard che dettano i quantitativi e la qualità minimi che possono essere acquistati o venduti, l'importo più piccolo per il quale il prezzo può variare, le modalità di consegna, la scadenza e altre caratteristiche del contratto.
6. Per "opzione" si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (*call*) o di vendere (*put*) uno specifico strumento finanziario o una specifica merce a un prezzo prefissato (prezzo *strike* o di esercizio), fino ad una certa data futura o alla data di esercizio dell'opzione.
7. Per "*swap*" si intende un contratto in cui le due parti convengono di scambiare i flussi monetari di uno strumento finanziario con quelli di un altro strumento finanziario ad una certa data futura.
8. Per "*swap* di portafogli" si intende un contratto tramite il quale gli utenti finali possono negoziare *swap* multipli.

9. Per "*forward*" o "*forward agreement*" si intende un contratto privato tra due parti per l'acquisto o la vendita di una merce o di uno strumento finanziario ad una data futura convenuta, ad un prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore alla stipula del contratto.

10. Per "*swaption*" o "opzione su *swap*" si intende un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno *swap* ad una data futura o fino a tale data futura o alla data di esercizio dell'opzione.

11. Per "*future* su *swap*" si intende un contratto *future* che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno *swap* ad una certa data futura o fino a una certa data futura.

12. Per "*forward* su *swap*" si intende un contratto *forward* che impone al titolare l'obbligo di stipulare uno *swap* ad una certa data futura o fino a una certa data futura.";

(b) alla sezione 2, la tabella 2.2 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 2.2

Obbligazioni (tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN) — Classi non aventi un mercato liquido

Ogni singola obbligazione è considerata non avente un mercato liquido ai sensi dell'articolo 6 bis se è caratterizzata da una specifica combinazione di caratteristiche dell'obbligazione secondo quanto specificato in ogni riga delle tabelle che seguono.

Obbligazioni sovrane e altre obbligazioni pubbliche

ID gruppo	ID MiFIR	Tipo di obbligazione	Emittente o paese dell'emittente	Durata residua	Tipologia di cedola	Dimensione dell'emissione in circolazione
	RTS2#3	RTS2#9	Il paese dell'emittente riportato nel campo "Identificativo dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione" di cui al regolamento delegato (UE)	Il tempo rimanente prima della data di scadenza riportata nel campo RTS23 "Data di scadenza"	La terza lettera del codice CFI riportata nel campo RTS23 "Classificazione dello strumento"	Campo RTS23 "Importo nominale emesso totale" convertito in EUR

			2017/585 della Commissione ⁶ (RTS23)			
G1	BOND	EUSB Per "EUSB" si intendono le obbligazioni che non sono né convertibili né garantite e sono emesse da un emittente sovrano: a) l'Unione; b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo dello Stato membro; c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; d) una società veicolo per diversi Stati membri; e) un'istituzione finanziaria internazionale costituita da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà finanziarie; f) la Banca europea per gli investimenti; g) un soggetto sovrano di un paese terzo.	Il paese dell'emittente è uno Stato membro, gli Stati Uniti o il Regno Unito; OPPURE l'emittente è l'Unione; OPPURE l'emittente è la Banca europea per gli investimenti; OPPURE l'emittente è un'istituzione finanziaria internazionale costituita da due o più Stati membri con l'obiettivo di	Fino a 10 anni inclusi	F (cedola fissa)	Meno di 5 000 000 000 EUR

⁶ Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj).

			mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da seri problemi di finanziamento.			
G2	BOND	EUSB o OEPB Per "OEPB" si intendono le obbligazioni che non sono né convertibili né garantite e sono emesse da un soggetto pubblico diverso dagli emittenti sovrani.	Qualsiasi strumento non rientrante in G1			Meno di 1 000 000 000 EUR

Obbligazioni societarie, convertibili e altre obbligazioni

ID gruppo	ID MiFIR	Tipo di obbligazione	Valuta	Rating del credito	Dimensione dell'emissione in circolazione
	RTS2#3	RTS2#9	La valuta dello strumento riportata nel campo RTS23 "Valuta nozionale 1"		Campo RTS23 "Importo nominale emesso totale" convertito in EUR
G3	BOND	CRPB, CVTB oppure OTHR Per "CRPB" si intende un'obbligazione che non è né convertibile né	EUR, GBP, USD	Investment Grade	Meno di 500 000 000 EUR

		garantita ed è emessa da una Società europea istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio⁷ o da un tipo di società previsto dall'allegato I o dall'allegato II della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ o equivalente nei paesi terzi. Per CVTB si intende uno strumento consistente in un'obbligazione o uno strumento di debito cartolarizzato con un derivato incorporato, quale un'opzione per l'acquisto dello strumento rappresentativo di capitale sottostante			
G4	BOND	CRPB, CVTB oppure OTHR	Qualsiasi strumento non rientrante in G3		Meno di 500 000 000 EUR

Obbligazioni garantite

ID gruppo	ID MiFIR	Tipo di obbligazione	Dimensione dell'emissione in circolazione
	RTS2#3	RTS2#9	Campo RTS23 "Importo nominale emesso totale" convertito in EUR
G5	BOND	CVDB Per CVDB si intendono le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4,	Meno di 500 000 000 EUR

⁷ Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2157/OJ>).

⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/OJ>).

	della direttiva 2009/65/CE	
--	----------------------------	--

”;

(c) le sezioni da 4 a 11 sono sostituite dalle seguenti:

"4. Derivati negoziati in borsa

Tabella 4.1

Derivati su strumenti rappresentativi di capitale – Determinazione della liquidità, intervalli ADNA, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento

ID classe	Classe	Per determinare le soglie per la pre-negoziazione LIS e le soglie di dimensione dell'operazione, ciascuna classe è ulteriormente segmentata in sottoclassi come indicato di seguito	Determinazione della liquidità	Intervalli importo giornaliero medio (ADNA)	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)		
						Soglie di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di grandi dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione
EQ1	Opzioni su indici azionari	La sottoclasse delle opzioni su indici azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 — indice azionario sottostante	Liquido	ADNA < 100 mln EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR
				100 mln EUR <= ADNA < 200 mln EUR	3 000 000 EUR	25 000 000 EUR	30 000 000 EUR	60 000 000 EUR
				200 mln EUR <= ADNA < 600 mln EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR	110 000 000 EUR
				ADNA >= 600 mln EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR	320 000 000 EUR
EQ2	Future su indici azionari	La sottoclasse dei <i>future/forward</i> su indici	Liquido	ADNA < 100 mln EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR

		azionari è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 — indice azionario sottostante		100 mln EUR <= ADNA < 1 mld EUR	550 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR	11 000 000 EUR
				1 mld EUR <= ADNA < 3 mld EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR	110 000 000 EUR
				3 mld EUR <= ADNA < 5 mld EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR	320 000 000 EUR
				ADNA >= 5 mld EUR	30 000 000 EUR	250 000 000 EUR	260 000 000 EUR	520 000 000 EUR
EQ3	Opzioni su singole azioni	La sottoclasse delle opzioni su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 — azione sottostante	Liquido	ADNA < 5 mln EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR	2 500 000 EUR
				5 mln EUR <= ADNA < 10 mln EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR
				10 mln EUR <= ADNA < 20 mln EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR	6 000 000 EUR
				ADNA >= 20 mln EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR	11 000 000 EUR
EQ4	Future su singole azioni	La sottoclasse dei <i>future/forward</i> su azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 — azione sottostante	Liquido	ADNA < 5 mln EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR	2 500 000 EUR
				5 mln EUR <= ADNA < 10 mln EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR
				10 mln EUR <= ADNA < 20 mln EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR	6 000 000 EUR
				ADNA >= 20 mln EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR	11 000 000 EUR

EQ5	Opzioni su dividendi di azioni	La sottoclasse delle opzioni su dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 — azione sottostante con diritto a dividendi	Liquido	ADNA < 5 mln EUR	25 000 EUR	400 000 EUR	450 000 EUR	900 000 EUR
				5 mln EUR <= ADNA < 10 mln EUR	30 000 EUR	500 000 EUR	550 000 EUR	1 100 000 EUR
				10 mln EUR <= ADNA < 20 mln EUR	100 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR
				ADNA >= 20 mln EUR	150 000 EUR	2 000 000 EUR	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR
EQ6	Future su dividendi di azioni	La sottoclasse dei future/forward su dividendi di azioni è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 — azione sottostante con diritto a dividendi	Liquido	ADNA < 5 mln EUR	25 000 EUR	400 000 EUR	450 000 EUR	900 000 EUR
				5 mln EUR <= ADNA < 10 mln EUR	30 000 EUR	500 000 EUR	550 000 EUR	1 100 000 EUR
				10 mln EUR <= ADNA < 20 mln EUR	100 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR
				ADNA >= 20 mln EUR	150 000 EUR	2 000 000 EUR	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR
EQ7	Opzioni su indici di dividendi	La sottoclasse delle opzioni su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 — indice di dividendi sottostante	Liquido	ADNA < 100 mln EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR
				100 mln EUR <= ADNA < 200 mln EUR	3 000 000 EUR	25 000 000 EUR	30 000 000 EUR	60 000 000 EUR
				200 mln EUR <= ADNA < 600 mln EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR	110 000 000 EUR
				ADNA >= 600 mln EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR	320 000 000 EUR
EQ8	Future su indici di dividendi	La sottoclasse dei future/forward su indici di dividendi è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio	Liquido	ADNA < 100 mln EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR
				100 mln EUR <= ADNA < 1 mld EUR	550 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR	11 000 000 EUR

		di segmentazione 1 — indice di dividendi sottostante		1 mld EUR <= ADNA < 3 mld EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR	110 000 000 EUR
				3 mld EUR <= ADNA < 5 mld EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR	320 000 000 EUR
				ADNA >= 5 mld EUR	30 000 000 EUR	250 000 000 EUR	260 000 000 EUR	520 000 000 EUR
EQ9	Opzioni su indici di volatilità	La sottoclasse delle opzioni su indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 — indice di volatilità sottostante	Liquido	ADNA < 100 mln EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR
				100 mln EUR <= ADNA < 200 mln EUR	3 000 000 EUR	25 000 000 EUR	30 000 000 EUR	60 000 000 EUR
				200 mln EUR <= ADNA < 600 mln EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR	110 000 000 EUR
				ADNA >= 600 mln EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR	320 000 000 EUR
EQ10	<i>Future</i> su indici di volatilità	La sottoclasse dei <i>future/forward</i> su indici di volatilità è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 — indice di volatilità sottostante	Liquido	ADNA < 100 mln EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR
				100 mln EUR <= ADNA < 1 mld EUR	550 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR	11 000 000 EUR
				1 mld EUR <= ADNA < 3 mld EUR	5 500 000 EUR	50 000 000 EUR	55 000 000 EUR	110 000 000 EUR
				3 mld EUR <= ADNA < 5 mld EUR	20 000 000 EUR	150 000 000 EUR	160 000 000 EUR	320 000 000 EUR
				ADNA >= 5 mld EUR	30 000 000 EUR	250 000 000 EUR	260 000 000 EUR	520 000 000 EUR
EQ11	Opzioni su ETF	La sottoclasse delle opzioni su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 —	Liquido	ADNA < 5 mln EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR	2 500 000 EUR
				5 mln EUR <= ADNA < 10 mln EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR

		ETF sottostante		10 mln EUR <= ADNA < 20 mln EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR	6 000 000 EUR
				ADNA >= 20 mln EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR	11 000 000 EUR
EQ12	<i>Future</i> su ETF	La sottoclasse dei <i>future/forward</i> su ETF è definita dai seguenti criteri di segmentazione: Criterio di segmentazione 1 — ETF sottostante	Liquido	ADNA < 5 mln EUR	25 000 EUR	1 000 000 EUR	1 250 000 EUR	2 500 000 EUR
				5 mln EUR <= ADNA < 10 mln EUR	300 000 EUR	1 250 000 EUR	1 500 000 EUR	3 000 000 EUR
				10 mln EUR <= ADNA < 20 mln EUR	550 000 EUR	2 500 000 EUR	3 000 000 EUR	6 000 000 EUR
				ADNA >= 20 mln EUR	1 500 000 EUR	5 000 000 EUR	5 500 000 EUR	11 000 000 EUR
EQ13	<i>Swap</i>		Illiquido		25 000 EUR	100 000 EUR	150 000 EUR	300 000 EUR
EQ14	<i>Swap</i> di portafogli		Illiquido		25 000 EUR	100 000 EUR	150 000 EUR	300 000 EUR
EQ15	Altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale		Illiquido		25 000 EUR	100 000 EUR	150 000 EUR	300 000 EUR
Durata del differimento						Fine del giorno	T + 1	T + 2

Tabella 4.2

Derivati su tassi di interesse – Determinazione della liquidità, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento

ID classe	Classe	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)		
				Soglie di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di grandi dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione
IR01	<i>Future</i> su BOBL	Liquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	5 000 000 EUR	10 000 000 EUR
IR02	<i>Future</i> su BUND	Liquido	250 000 EUR	500 000 EUR	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR
IR03	<i>Future</i> su BUXL	Liquido	250 000 EUR	500 000 EUR	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR
IR04	<i>Future</i> su Schatz	Liquido	1 000 000 EUR	2 000 000 EUR	10 000 000 EUR	20 000 000 EUR
IR05	<i>Future</i> Euro-OAT	Liquido	250 000 EUR	500 000 EUR	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR
IR06	<i>Future</i> Euro-BTP a lungo termine	Liquido	250 000 EUR	500 000 EUR	2 500 000 EUR	5 000 000 EUR
IR07	<i>Future</i> Euro-BTP a breve termine	Liquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	5 000 000 EUR	10 000 000 EUR
IR08	<i>Future</i> Euro STR a tre mesi	Liquido	1 250 000 EUR	2 500 000 EUR	12 500 000 EUR	25 000 000 EUR
IR09	Opzioni su <i>future</i> su BOBL	Liquido	1 250 000 EUR	2 500 000 EUR	3 750 000 EUR	5 000 000 EUR
IR10	Opzioni su <i>future</i> su BUND	Liquido	2 750 000 EUR	5 500 000 EUR	8 250 000 EUR	11 000 000 EUR
IR11	Altri derivati su tassi di interesse	Illiquido	50 000 EUR	100 000 EUR	500 000 EUR	1 000 000 EUR
Durata del differimento				Fine del giorno	T + 1	T + 2

Tabella 4.3

Derivati su merci e su quote di emissione – Determinazione della liquidità, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento

ID classe	Classe	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)		
				Soglie di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di grandi dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione
AG01	<i>Future</i> su frumento da panificazione	Liquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	2 000 000 EUR
AG02	<i>Future</i> su colza	Liquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	2 000 000 EUR
AG03	<i>Future</i> su granturco	Liquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	2 000 000 EUR
EA01	<i>Future</i> su quote di emissione dell'Unione europea	Liquido	50 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalente	100 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalente	150 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalente	200 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalente
EL01	German power futures (carico di base, mensile)	Liquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	2 000 000 EUR
EL02	French power futures (carico di base, mensile)	Liquido	250 000 EUR	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
EL03	Italian power futures (carico di base, mensile)	Liquido	250 000 EUR	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
EL04	Nordic power futures (carico di base, mensile)	Liquido	250 000 EUR	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
EL05	Spanish power futures (carico di base, mensile)	Liquido	250 000 EUR	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR

EL06	Dutch power futures (carico di base, mensile)	Liquido	250 000 EUR	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
EL07	Hungarian power futures (carico di base mensile)	Liquido	250 000 EUR	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR
NG01	<i>Future</i> sul gas sul TTF dei Paesi Bassi (mensile)	Liquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	2 000 000 EUR
NG02	<i>Future</i> sul gas sul THE tedesco (mensile)	Liquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	2 000 000 EUR
NG03	Opzioni sui <i>future</i> sul gas sul TTF olandese (mensile)	Liquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	1 500 000 EUR	2 000 000 EUR
Durata del differimento				Fine del giorno	T + 1	T + 2

ID classe	Classe	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di medie/grandi dimensioni e di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione (superiori o pari a)
	Qualsiasi altro derivato su merci e quote di emissioni	Illiquido	100 000 EUR	200 000 EUR
Durata del differimento				T + 2

Tabella 4.4

Derivati su crediti – Determinazione della liquidità, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento

ID classe	Classe	Determinazione della liquidità	Soglia per la pre-negoziazione LIS	Soglie di medie/grandi dimensioni e di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione (superiori o pari a)
CR01	Derivati su crediti	Illiquido	5 000 000 EUR	10 000 000 EUR
Durata del differimento				T + 2

Tabella 4.5

Derivati FX – Determinazione della liquidità, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento

ID classe	Classe	Determinazione della liquidità	Soglia per la pre-negoziazione LIS	Soglie di medie/grandi dimensioni e di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione (superiori o pari a)
FX01	Derivati FX	Illiquido	12 500 000 EUR	25 000 000 EUR
Durata del differimento				T + 2

Tabella 4.6

Derivati cartolarizzati – Determinazione della liquidità, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento

ID classe	Classe	Determinazione della liquidità	Soglia per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)		
				Soglie di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di grandi dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione

SD01	Derivati cartolarizzati	Liquido	50 000 EUR	60 000 EUR	90 000 EUR	100 000 EUR
Durata del differimento				Fine del giorno	T + 1	T + 2

Tabella 4.7

Altri derivati – Determinazione della liquidità, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento

ID classe	Classe	Determinazione della liquidità	Soglia per la pre-negoziazione LIS	Soglie di medie/grandi dimensioni e di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione (superiori o pari a)
OT01	Altri derivati	Illiquido	50 000 EUR	100 000 EUR
Durata del differimento				T + 2

5. Derivati OTC di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014

Tabella 5.1

***Credit default swap* che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 – Determinazione della liquidità, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento**

<i>Credit default swap</i> che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014	Caratteristiche	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)		
				Soglie di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di grandi dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione

iTraxx Europe Main	5 anni <i>on-the-run</i> e prima <i>off-the-run</i>	Liquido	15 000 000 EUR	30 000 000 EUR	50 000 000 EUR	500 000 000 EUR
iTraxx Europe Crossover		Liquido	5 000 000 EUR	10 000 000 EUR	30 000 000 EUR	200 000 000 EUR
Durata di differimento del volume				15 minuti	Fine del giorno	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo				15 minuti	15 minuti	15 minuti
Qualsiasi altro <i>credit default swap</i> che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014	Tutti	Illiquido	5 000 000 EUR	10 000 000 EUR	30 000 000 EUR	200 000 000 EUR
Durata di differimento del volume				Una settimana	Due settimane	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo				Fine del giorno	Fine del giorno	Fine del giorno

Tabella 5.2

Derivati su tassi di interesse di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 – Determinazione della liquidità, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento

Classe — EURIBOR fisso a variabile				
Durata (anni)	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)	
			Soglie di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di grandi dimensioni / dimensioni molto grandi per la post-negoziazione
1	Liquido	200 000 000 EUR	400 000 000 EUR	750 000 000 EUR

2	Liquido	125 000 000 EUR	250 000 000 EUR	400 000 000 EUR
3	Liquido	100 000 000 EUR	200 000 000 EUR	400 000 000 EUR
5	Liquido	50 000 000 EUR	100 000 000 EUR	200 000 000 EUR
7	Liquido	50 000 000 EUR	100 000 000 EUR	200 000 000 EUR
10	Liquido	37 500 000 EUR	75 000 000 EUR	100 000 000 EUR
12	Liquido	37 500 000 EUR	75 000 000 EUR	100 000 000 EUR
15	Liquido	37 500 000 EUR	75 000 000 EUR	100 000 000 EUR
20	Liquido	25 000 000 EUR	50 000 000 EUR	100 000 000 EUR
25	Liquido	25 000 000 EUR	50 000 000 EUR	100 000 000 EUR
30	Liquido	15 000 000 EUR	30 000 000 EUR	50 000 000 EUR
Durata di differimento del volume			Fine del giorno	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo			Fine del giorno	Fine del giorno

Classe – OIS FedFunds				
Durata (anni)	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)	
			Soglie di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di grandi dimensioni / dimensioni molto grandi per la post-negoziazione
1	Illiquido	125 000 000 USD	250 000 000 USD	400 000 000 USD
2	Illiquido	75 000 000 USD	150 000 000 USD	250 000 000 USD
3	Illiquido	50 000 000 USD	100 000 000 USD	200 000 000 USD
Durata di differimento del volume			T + 1	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo			T + 1	T + 1

Classe – OIS SOFR				
Durata (anni)	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)	
			Soglie di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di grandi dimensioni / dimensioni molto grandi per la post-negoziazione
1	Liquido	125 000 000 USD	250 000 000 USD	500 000 000 USD
2	Liquido	75 000 000 USD	150 000 000 USD	250 000 000 USD
3	Liquido	50 000 000 USD	100 000 000 USD	200 000 000 USD
5	Liquido	50 000 000 USD	100 000 000 USD	150 000 000 USD
7	Liquido	37 500 000 USD	75 000 000 USD	150 000 000 USD
10	Liquido	25 000 000 USD	50 000 000 USD	75 000 000 USD
12	Liquido	25 000 000 USD	50 000 000 USD	75 000 000 USD
15	Liquido	25 000 000 USD	50 000 000 USD	75 000 000 USD
20	Liquido	25 000 000 USD	50 000 000 USD	75 000 000 USD
25	Liquido	25 000 000 USD	50 000 000 USD	75 000 000 USD
30	Liquido	15 000 000 USD	30 000 000 USD	50 000 000 USD
Durata di differimento del volume			Fine del giorno	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo			Fine del giorno	Fine del giorno

Classe – OIS SONIA				
Durata (anni)	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)	

			Soglie di medie dimensioni per la post-negoziiazione	Soglie di grandi dimensioni / dimensioni molto grandi per la post-negoziiazione
1	Liquido	87 500 000 GBP	175 000 000 GBP	355 000 000 GBP
2	Liquido	67 500 000 GBP	135 000 000 GBP	175 000 000 GBP
3	Liquido	67 500 000 GBP	135 000 000 GBP	175 000 000 GBP
5	Liquido	32 500 000 GBP	65 000 000 GBP	90 000 000 GBP
7	Liquido	32 500 000 GBP	65 000 000 GBP	90 000 000 GBP
10	Liquido	22 500 000 GBP	45 000 000 GBP	65 000 000 GBP
12	Liquido	22 500 000 GBP	45 000 000 GBP	65 000 000 GBP
15	Liquido	22 500 000 GBP	45 000 000 GBP	65 000 000 GBP
20	Liquido	22 500 000 GBP	45 000 000 GBP	65 000 000 GBP
25	Liquido	22 500 000 GBP	45 000 000 GBP	65 000 000 GBP
30	Liquido	10 000 000 GBP	20 000 000 GBP	25 000 000 GBP
Durata di differimento del volume			Fine del giorno	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo			Fine del giorno	Fine del giorno

Classe – OIS TONA				
Durata (anni)	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziiazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)	
			Soglie di medie dimensioni per la post-negoziiazione	Soglie di grandi dimensioni / dimensioni molto grandi per la post-negoziiazione
1	Liquido	17 500 000 000 JPY	35 000 000 000 JPY	55 000 000 000 JPY
2	Liquido	10 000 000 000 JPY	20 000 000 000 JPY	30 000 000 000 JPY

3	Liquido	10 000 000 000 JPY	20 000 000 000 JPY	30 000 000 000 JPY
5	Liquido	5 000 000 000 JPY	10 000 000 000 JPY	15 000 000 000 JPY
7	Liquido	5 000 000 000 JPY	10 000 000 000 JPY	15 000 000 000 JPY
10	Liquido	3 500 000 000 JPY	7 000 000 000 JPY	10 000 000 000 JPY
12	Liquido	3 500 000 000 JPY	7 000 000 000 JPY	10 000 000 000 JPY
15	Liquido	2 500 000 000 JPY	5 000 000 000 JPY	7 000 000 000 JPY
20	Liquido	1 500 000 000 JPY	3 000 000 000 JPY	5 000 000 000 JPY
25	Liquido	1 500 000 000 JPY	3 000 000 000 JPY	5 000 000 000 JPY
30	Liquido	1 500 000 000 JPY	3 000 000 000 JPY	5 000 000 000 JPY
Durata di differimento del volume			Fine del giorno	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo			Fine del giorno	Fine del giorno

Classe – OIS EuroSTR				
Durata (anni)	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)	
			Soglie di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di grandi dimensioni / dimensioni molto grandi per la post-negoziazione
1	Liquido	150 000 000 EUR	300 000 000 EUR	750 000 000 EUR
2	Liquido	100 000 000 EUR	200 000 000 EUR	300 000 000 EUR
3	Liquido	100 000 000 EUR	200 000 000 EUR	300 000 000 EUR
Durata di differimento del volume			Fine del giorno	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo			Fine del giorno	Fine del giorno

Tabella 5.3

Credit default swap su singolo nome di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 – Determinazione della liquidità, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento

Classe – <i>Credit default swap</i> su singolo nome di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014					
Durata (anni)	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)		
			Soglia di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglia di grandi dimensioni per la post-negoziazione	Soglia di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione
5	Illiquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	5 000 000 EUR	50 000 000 EUR
Durata di differimento del volume			T + 1	Due settimane	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo			T + 1	T + 1	T + 1
Qualsiasi altra durata	Illiquido	500 000 EUR	1 000 000 EUR	5 000 000 EUR	50 000 000 EUR
Durata di differimento del volume			Una settimana	Due settimane	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo			Una settimana	Una settimana	Una settimana

Tabella 5.4

Credit default swap di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014 – Determinazione della liquidità, soglia per la pre-negoziazione LIS e regime di differimento

Credit default swap che fanno riferimento a un indice che comprende banche di rilevanza sistemica globale	Caratteristiche	Determinazione della liquidità	Soglie per la pre-negoziazione LIS	Soglie di dimensione dell'operazione (superiori o pari a)		
				Soglie di medie dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di grandi dimensioni per la post-negoziazione	Soglie di dimensioni molto grandi per la post-negoziazione
iTraxx Europe Senior Financials	5 anni <i>on-the-run</i> e prima <i>off-the-run</i>	Illiquido	15 000 000 EUR	30 000 000 EUR	50 000 000 EUR	300 000 000 EUR
iTraxx Europe Subordinate Financial		Illiquido	5 000 000 EUR	10 000 000 EUR	30 000 000 EUR	200 000 000 EUR
Durata di differimento del volume				Una settimana	Due settimane	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo				15 minuti	15 minuti	Fine del giorno
Qualsiasi altro <i>credit default swap</i> che fa riferimento a un indice di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014	Tutti	Illiquido	5 000 000 EUR	10 000 000 EUR	30 000 000 EUR	200 000 000 EUR
Durata di differimento del volume				Una settimana	Due settimane	Tre mesi
Durata di differimento del prezzo				Fine del giorno	Fine del giorno	Fine del giorno

";

(d) la sezione 13 è soppressa.

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2025/1155 è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Dati richiesti dalla regolamentazione e dati di mercato fondamentali post-negoziazione che devono essere trasmessi al CTP per le obbligazioni, al CTP per le azioni e gli ETF e al CTP per i derivati OTC e che devono essere da questi diffusi conformemente agli articoli 5, 6, 6 bis, 7, 8 e 8 bis";

(2) nella tabella 1, il titolo è sostituito dal seguente:

"Simboli utilizzati nelle tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10";

(3) sono aggiunte le tabelle 8, 9 e 10 seguenti:

"Tabella 8

Dati richiesti dalla regolamentazione per i derivati OTC, per ciascuno strumento

#	Identificativo del campo	Descrizione	Formato Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati	Campo dati di input/output
1	Codice identificativo dello strumento	Codice usato per identificare lo strumento finanziario	Lo strumento finanziario è identificato conformemente al regolamento delegato (UE) 2025/1003 della Commissione.	Entrambi
2	Data e ora di inizio dello status dello strumento	Data e ora a partire dalle quali lo status dello strumento è valido Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 12.	{DATE_TIME_FORMAT}	Entrambi
3	Valuta	Valuta principale in cui è negoziato lo strumento	{CURRENCYCODE_3}	Entrambi
4	Data e ora di diffusione	Data e ora in cui lo status dello strumento è diffuso dal CTP Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 15.	{DATE_TIME_FORMAT}	Risultato
5	Status dello strumento	Descrizione dello status dello strumento finanziario Lo status dello strumento finanziario deve essere uno dei seguenti: 1) sospeso dalla negoziazione, nella sede di negoziazione identificata nel campo "sede di negoziazione", conformemente all'articolo 32	"SUSP" (<i>suspended</i>) — lo strumento è sospeso; "REMOVED" (<i>removed</i>) — lo strumento è	Entrambi

#	Identificativo del campo	Descrizione	Formato Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati	Campo dati di input/output
		della direttiva 2014/65/UE; 2) escluso dalla negoziazione, nella sede di negoziazione identificata nel campo "sede di negoziazione", conformemente all'articolo 32 della direttiva 2014/65/UE; 3) soggetto a una limitazione delle negoziazioni, nella sede di negoziazione identificata nel campo "sede di negoziazione", conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE; 4) disponibile per la negoziazione dopo la sospensione, l'esclusione o la limitazione.	escluso; "HALT" (<i>halt</i>) — lo strumento è soggetto a una limitazione delle negoziazioni; "ACTV" (<i>active</i>) — lo strumento è disponibile per la negoziazione dopo la sospensione, l'esclusione o la limitazione.	
6	Sede di negoziazione	Identificazione della sede di negoziazione in cui lo status dello strumento è valido (MIC del segmento, se disponibile, altrimenti MIC operativo). La sede di negoziazione è un MTF o un OTF.	{MIC}	Entrambi
7	Sistema di negoziazione	Tipo di sistema di negoziazione in cui è negoziato lo strumento.	"CLOB" (<i>central limit order book</i>) — registro centrale di ordini con limite di prezzo; "QDTS" (<i>quote-driven trading system</i>) — mercato basato su quotazioni; "PATS" (<i>periodic auction trading system</i>) — asta periodica; "RFQT" (<i>request for quotes trading</i>) — richiesta di quotazione; "VOIC" (<i>voice trading system</i>)	Entrambi

#	Identificativo del campo	Descrizione	Formato Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati	Campo dati di input/output
			— sistema di <i>voice trading</i> ; "HYBR" (<i>hybrid</i>) — sistema ibrido; "OTHR" (<i>any other</i>) — altro.	

Tabella 9
Dati richiesti dalla regolamentazione per i derivati OTC, per ciascun sistema di abbinamento degli ordini

#	Identificativo del campo	Descrizione	Formato Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati	Campo dati di input/output
1	Sede di negoziazione	Identificazione della sede di negoziazione in cui lo status del sistema di abbinamento degli ordini è valido (MIC del segmento, se disponibile, altrimenti MIC operativo). La sede di negoziazione è un MTF o un OTF.	{MIC}	Entrambi

2	Sistema di negoziazione	Tipo di sistema di negoziazione in cui è fornito lo status del sistema	"CLOB" (<i>central limit order book</i>) — registro centrale di ordini con limite di prezzo; "QDTS" (<i>quote-driven trading system</i>) — mercato basato su quotazioni; "PATS" (<i>periodic auction trading system</i>) — asta periodica; "RFQT" (<i>request for quotes trading</i>) — richiesta di quotazione; "VOIC" (<i>voice trading system</i>) — sistema di voice trading; "HYBR" (<i>hybrid</i>) — sistema ibrido; "OTHR" (<i>other</i>) — altro.	Entrambi
3	Data e ora di inizio dello status del sistema	Data e ora di validità dello status del sistema Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 12.	{DATE_TIME_FORMAT}	Entrambi
4	Data e ora di diffusione	Data e ora in cui lo status del sistema è diffuso dal CTP. Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 15.	{DATE_TIME_FORMAT}	Risultato
5	Status del sistema di negoziazione	Status del sistema di negoziazione in cui è negoziato lo strumento.	"ACTV" (<i>active</i>) — sistema attivo; "OTAG" (<i>outage</i>) — indisponibilità del sistema di negoziazione; "POTG" (<i>partial outage</i>) — indisponibilità parziale del sistema di	Entrambi

			negoziiazione.	
--	--	--	----------------	--

Tabella 10

Dati di mercato fondamentali post-negoziiazione per i derivati OTC

#	Identificativo del campo	Descrizione e dettagli da pubblicare	Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione	Formato da inserire come indicato nella tabella 1 Possono essere utilizzati formati equivalenti, a seconda della sintassi utilizzata per la trasmissione dei dati	Campo dati di input/output
1	Data e ora di negoziazione	Allegato II, tabella 2, campo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
2	Codice identificativo dello strumento	Allegato II, tabella 2, campo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
3	Data effettiva	Allegato II, tabella 2, campo 2a, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
4	Data di scadenza	Allegato II, tabella 2, campo 2b, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
5	Prezzo	Allegato II, tabella 2, campo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
6	Prezzo mancante	Allegato II, tabella 2, campo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
7	Valuta del prezzo	Allegato II, tabella 2, campo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
8	Misura del prezzo	Allegato II, tabella 2, campo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
9	Quantitativo	Allegato II, tabella 2, campo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
10	Importo	Allegato II, tabella 2, campo 10, del regolamento delegato (UE)			Entrambi

	nozionale	2017/583.			
11	Valuta nozionale	Allegato II, tabella 2, campo 11, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
12	Sede di esecuzione	Allegato II, tabella 2, campo 13, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
13	Sede di negoziazione di esecuzione del paese terzo	Allegato II, tabella 2, campo 14, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
14	Data e ora di ricezione dei dati da parte del contribuente di dati	Data e ora di ricezione della segnalazione di operazione da parte dell'APA. Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 15.	APA	{DATE_TIME_FORMAT}	Input
15	Data e ora di pubblicazione dell'operazione e da parte del contribuente di dati	Allegato II, tabella 2, campo 15, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
16	Sede di pubblicazione	Allegato II, tabella 2, campo 16, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
17	Codice identificativo dell'operazione	Allegato II, tabella 2, campo 17, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
18	Data e ora di ricezione da parte del CTP	Data e ora di ricezione dell'operazione da parte del CTP. Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 15.	CTP	{DATE_TIME_FORMAT}	Risultato
19	Data e ora di pubblicazione da parte del CTP	Data e ora di pubblicazione dell'operazione da parte del CTP. Il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 15.	CTP	{DATE_TIME_FORMAT}	Risultato
20	Indicatori	Allegato II, tabella 2, campo 19, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi
21	Indicatore dati sospetti	Indicatore della qualità dei dati che il CTP deve compilare	CTP	"TRUE" (vero) o "FALSE" (falso)	Risultato

		quando l'APA o il CTP ha individuato operazioni che, a suo avviso, potrebbero essere soggette a problemi di qualità dei dati.			
22	Tipo di sistema di negoziazione	Allegato II, tabella 2, campo 20, del regolamento delegato (UE) 2017/583.			Entrambi

".

(4)

ALLEGATO III

Nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2025/1155, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 2
Grado di precisione per i membri, i partecipanti o gli utenti di una sede di negoziazione

Tipo di attività di negoziazione	Descrizione	Divergenza massima dall'UTC	Granularità della marcatura temporale
Attività che utilizza la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza	Tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza.	100 microsecondi	0,1 microsecondo o migliore
Attività su sistemi di <i>voice trading</i>	Sistemi di <i>voice trading</i> quali definiti all'allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583.	1 secondo	1 secondo o migliore
Attività su sistemi basati sulla richiesta di quotazione, nei quali la risposta richiede l'intervento umano o il sistema non consente la negoziazione algoritmica	Sistemi basati sulla richiesta di quotazione quali definiti all'allegato II, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2017/583.	1 secondo	1 secondo o migliore
Attività di conclusione di operazioni concordate	Operazione concordata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.	1 secondo	1 secondo o migliore
Ogni altra attività di negoziazione	Tutte le altre attività di negoziazione non oggetto della presente tabella.	1 millisecondo	1 millisecondo o migliore

".